

Ufficio Programmazione, Org. e  
Attività Istituzionali

Rif. Nota 27.11.2017

Venezia, 13.02.2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Direzione Generale  
Riva de Biasio – S. Croce 1299  
35135 VENEZIA

[drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla copertura assicurativa INAIL per gli studenti in attività di alternanza scuola-lavoro all'estero.**

In merito alla copertura assicurativa INAIL degli studenti della scuola secondaria statale e non statale impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero, occorre distinguere le fattispecie che in concreto possono verificarsi, ossia:

- a. attività di alternanza scuola-lavoro svolte nell'ambito dell'Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera.;
- b. attività di alternanza svolte in Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
- c. attività di alternanza svolte in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Si rappresenta pertanto quanto segue.

**Ipotesi a.** Se l'esperienza si svolge in un Paese comunitario, in deroga al principio generale di territorialità, si applica il regime assicurativo del Paese in cui ha sede la scuola secondaria interessata, in analogia a quanto previsto in caso di distacco del lavoratore (2). Tale regime si traduce nella copertura assicurativa INAIL a favore degli studenti della scuola secondaria impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, in quanto esposti ai rischi previsti dagli articoli 1, n.28, e 4, n.5, del DPR 30 giugno 1965, n.1124 (esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro).

Ne consegue che, in occasione dei percorsi di apprendimento mediante esperienze di lavoro all'estero, opera la copertura assicurativa nella forma speciale della gestione per conto dello Stato, prevista dall'art. 127 del citato DPR n.1124/1965, se si tratta di studente di scuola secondaria statale, mentre, se si tratta di studente di scuola

---

(1) Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

(2) Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore l'1 maggio 2010, con funzione di coordinamento della normativa dei paesi membri dell'Unione, dei paesi aderenti al SEE e della Svizzera.

secondaria non statale, quest'ultima è tenuta a corrispondere il premio speciale unitario per ogni studente in attività di alternanza scuola-lavoro (3).

Inoltre, le scuole impegnate nell'alternanza scuola-lavoro dovranno rivolgersi alle competenti Istituzioni italiane per il rilascio dei seguenti Documenti portabili (PD), oltre ai moduli di competenza del servizio sanitario:

- il modulo **PD A1** (ex mod. E 101), relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile in Italia, rilasciato dall'INPS;
- il modulo **PD DA1** (ex mod. E 123), relativo al diritto di ricevere le prestazioni sanitarie e/o in natura in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale in un paese di residenza o dimora diverso da quello competente, rilasciato dall'INAIL.

**Ipotesi b.** Se si tratta di Paese extracomunitario convenzionato, si precisa che generalmente la tutela dello studente non è prevista dalla normativa contenuta negli accordi o convenzioni e, quindi, in tale fattispecie la soluzione del regime assicurativo applicabile deve essere individuata, caso per caso.

In assenza di esplicita previsione in sede di convenzione o accordo di sicurezza sociale, resta fermo il diritto dello studente in alternanza scuola-lavoro a usufruire della medesima copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista per il lavoratore dipendente distaccato, esattamente nella forma della gestione per conto dello Stato se si tratta di scuole secondarie statali o mediante il pagamento di premi speciali unitari se si tratta di scuole secondarie non statali.

**Ipotesi c.** Nel caso di Paese extracomunitario non convenzionato, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, coerentemente con i principi sanciti dalla Costituzione (4), una volta riconosciuta a un soggetto a motivo dell'attività svolta, non può essere limitata al solo territorio italiano ma deve essere mantenuta anche quando quello stesso soggetto svolge la medesima attività all'estero.

Ne discende che lo studente impegnato in progetti di alternanza in un Paese extracomunitario non convenzionato ha diritto a beneficiare dell'assicurazione INAIL, in ottemperanza ai succitati principi costituzionali, secondo le medesime modalità previste dai regimi assicurativi operanti in Italia, già illustrate ai punti a. e b. della presente nota.

Sarà poi cura dell'istituto scolastico promotore verificare se anche la legislazione del Paese extracomunitario non convenzionato contempli uno specifico obbligo assicurativo che sarà aggiuntivo alla tutela prevista in Italia.

Si precisa infine che in caso di svolgimento del percorso formativo all'estero, l'istituto scolastico non avrà alcun obbligo di comunicare all'INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati, tuttavia su richiesta dell'INAIL, in qualsiasi momento, la scuola dovrà essere in grado di documentare le persone comprese nell'assicurazione in relazione alle attività assicurate, al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale  
Dr.ssa Daniela Petrucci

---

(2) Circolari INAIL n.44/2016 e n. 17/2017.

(4) Garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art.117, lett. m), della Costituzione. Art.38 Costituzione.